

**DECRETO MINISTERIALE 20 LUGLIO 2012 N. 140****PARAMETRI IN MATERIA CIVILE – ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO****● SCAGLIONE: FINO A EURO 25.000**

Fase	Valore minimo	Valore medio	Valore massimo
Esecutiva	180,00	360,00	576,00

● SCAGLIONE: DA EURO 25.001 A EURO 50.000

Fase	Valore minimo	Valore medio	Valore massimo
Esecutiva	360,00	720,00	1.152,00

● SCAGLIONE: DA EURO 50.001 A EURO 100.000

Fase	Valore minimo	Valore medio	Valore massimo
Esecutiva	585,00	1.170,00	1.872,00

● SCAGLIONE: DA EURO 100.001 A EURO 500.000

Fase	Valore minimo	Valore medio	Valore massimo
Esecutiva	945,00	1.890,00	3.024,00

● SCAGLIONE: DA EURO 500.001 A EURO 1.500.000

Fase	Valore minimo	Valore medio	Valore massimo
Esecutiva	1.620,00	3.240,00	5.184,00

● SCAGLIONE: SUPERIORE A EURO 1.500.000*

Fase	Valore minimo	Valore medio	Valore massimo
Esecutiva	1.620,00	3.240,00	5.184,00

* Il giudice liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del regolamento**, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000.

** Art. 4.

1. omissis

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

6. omissis